

**AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3**  
**Lazio centrale – Rieti**

---

Via Salaria per L'Aquila, 3 - Rieti

<b>Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province</b>
---

**Decisione n. 9 del 11.12.2015**

**OGGETTO:** Adempimenti Decreto Sblocca Italia: Affidamento Servizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieti. Determinazioni;

L'anno 2015, il giorno undici del mese di dicembre, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti - Aula Consiliare,

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI**

regolarmente convocata, constatata la validità dell'assemblea ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale n°3 Lazio Centrale Rieti, su proposta del Presidente della Provincia di Rieti - Coordinatore ATO3Rieti, ha discusso l'argomento posto all'OdG in oggetto indicato.

PREMESSO CHE:

- con la L. del 5 gennaio 1994, n. 36, "Galli", il legislatore prescriveva che l'organizzazione del servizio idrico integrato (più avanti anche SII) avvenisse sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo determinati criteri e in cui, tra le finalità, compariva il superamento della frammentazione delle gestioni oltre che il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.
- Molti profili organizzativi legati all'ATO ed alla gestione integrata della risorsa idrica, furono assorbiti dal legislatore nazionale nel D. Lgs. n. 152/06 (TU ambientale), che abrogava, quasi completamente la L.36/94
- Secondo la disciplina che era contenuta nel Testo Unico Ambientale, si può affermare in maniera riassuntiva, che l'Ambito Territoriale Ottimale, aveva il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione della risorsa idrica (art. 148, comma 2, D. Lgs. n. 152/06).
- Dal 2010 in poi si sono succeduti, una serie di interventi normativi nella materia del SII conclusi con l'art. 7 del decreto Sblocca Italia (D.L. 12 settembre 2014 n. 133) convertito nella Legge 11.11.2014 n. 164 con cui il legislatore è intervenuto radicalmente sulla parte terza del T.U. ambientale ed, in particolare, sulla sezione III del titolo II concernente il Servizio Idrico Integrato, abrogando ogni riferimento all'Autorità d'Ambito e stabilendo che, ovunque ricorrano, le parole "Autorità d'Ambito" debbano essere sostituite con l'espressione "Gli enti di governo dell'ambito".

- All'articolo 147 del D. Lgs. n. 152/06 alla lettera b) il legislatore aggiunge un nuovo periodo al comma 1 dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/06, mantenendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale e precisando che: *"Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1."*

L'Ambito Territoriale Ottimale rimane quindi la modalità di organizzazione del SII, a capo del quale però non vi è più l'Autorità D'Ambito ma un Ente di Governo al quale dovranno partecipare obbligatoriamente gli enti locali.

- All'articolo 149 bis del D. Lgs. N. 152/06 si precisa che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

- All'art 151 del Dlgs n 152/2006 si stabilisce che i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

- All'articolo 172, comma 1, del richiamato decreto legislativo si prevede, per gli enti di governo degli ambiti che non abbiano approvato il piano d'ambito o scelto il modello di gestione, l'obbligo di procedere a tali adempimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico entro il termine perentorio del 30 settembre 2015;

- All'articolo 172, comma 4, si stabilisce che in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento;

- che la Regione Lazio con LR 6/96 aveva dato attuazione alla LR 36/94;

- che la Regione Lazio con LR 5/2014 ad oggetto "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" ha dettato le nuove disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011.

- che la LR 5/2014 è stata impugnata con Ricorso n. 40 del 2014, depositato l'11 giugno 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri c/ la Regione Lazio;

- che solamente in data 28 ottobre 2015 con con LR 13 è stata modificata la LR 5/2014 impugnata dal Governo;

DATO ATTO che:

- tutto quanto sopra è da leggere in sinergica combinazione delle norme vigenti ( e delle scadenze che le stesse impongono) con quanto prescritto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

- trattasi di gestione di un servizio di primaria importanza in un territorio, quello dell'ATO3Rieti, con caratteristiche montane oltre che con bassa densità di popolazione, caratterizzato da una forte valenza sociale, dall'esigenza di interventi di adeguamento delle infrastrutture già esistenti, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda

dell'utenza, caratterizzato da forti problematiche di frammentazione gestionale del SII, essendo, fino ad ora, la maggioranza dei comuni gestiti in economia;

- con decisione della Conferenza n 4 del 26.06.2007, recepita da tutti i consigli comunali è stata scelta quale forma di gestione del SII dell'ATO3Rieti la spa a totale capitale pubblico cd "in house";
- in data 15 settembre 2015 con atto del notaio P.Gianfelice è stata costituita la citata società denominata "Acqua Pubblica Sabina", cui hanno aderito n. 48 Comuni, oltre la Provincia, mentre n 21 Comuni non hanno sottoscritto tale atto e n. 11 Comuni sono salvaguardati;
- si sono riscontrate forti resistenze da parte dell'ATO2Roma a dare attuazione alla delibera della Regione Lazio n 936/2006 con cui viene disciplinata l'interferenza d'ambito ATO2Roma/ATO3Rieti;

#### CONSIDERATO CHE:

- per superare le difficoltà di difficile operatività dell'organismo societario nell'immediato spazio temporale, la Conferenza dei Sindaci Con decisione n 2 del 27/08/2015 ad oggetto: "Società per azioni a totale capitale pubblico cd -in house- per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieti. Determinazioni" ha deliberato, tra l'altro, la gestione cd "virtuale" del SII dell'ATO3. Con riferimento alle gestioni attuali ed esistenti si rileva che "i soggetti presenti sul territorio dell'Ambito dell'Ato3, siano essi Comuni, Consorzi o Aziende, che si occupano complessivamente della gestione/erogazione dei segmenti del SII, come da stralcio del PdA sono, nella maggior parte dei casi gestioni comunali in economia (circa n 150), mentre le gestioni sovra-comunali con caratteristiche industriali sono n 3. Considerata la molteplicità di operatori, sia per sviluppare un'azione orientata a sviluppare misure regolatorie volte al superamento di alcuni rilevanti squilibri territoriali, sia per razionalizzare il sistema anche alla luce delle criticità in caso di start-up degli investimenti in infrastrutture idriche, sia per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali, sia al fine di garantire un livello di servizio conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti previsti, è stato necessario addivenire gradualmente ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente pubblica;

- il percorso di gestione cd "Virtuale" avrà durata, presumibilmente di diciotto mesi/ventiquattro mesi ovvero in caso di affidamento con inizio 1.1.2016 si concluderà nell'anno 2017. In tale periodo transitorio il gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia;

- la STO ha adempiuto al mandato della Conferenza dei Sindaci, di cui alla medesima decisione, di provvedere all'implementazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito secondo le indicazioni dell'AEEGSI ed a seguito dell'attività di ricognizione dati (tariffari, affidamenti esistenti e costi ambientali della risorsa) effettuata dalla Segreteria in esecuzione della determinazione n. 4/2015 DISD-AEEGSI";

- sono precisate nel programma operativo, allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, le modalità e le tempistiche di attuazione del modello societario definito "Virtuale", allo scopo di costituirne guida ma anche vincolo per tutti i soggetti attuatori, il cui mancato rispetto comporta l'assunzione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, di eventuali provvedimenti in merito;

- nell'ambito delle informazioni raccolte da questa STO per il monitoraggio della tariffa del SII del rispetto degli obblighi in materia, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico Integrato ha posto l'attenzione sull'individuazione delle casistiche di mancato affidamento del servizio ed ha già penalizzato le gestioni in essere con l'esclusione dall'aggiornamento tariffario comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012-2013-2014 e 2015 e intende confermare e rafforzare tali penalizzazioni come descritto nel Documento di consultazione per il nuovo schema regolatorio 2016-2017 Del. 577/2015/R/IDR;

- al fine di evitare ulteriori sanzioni e/o penalizzazioni per questo territorio occorre procedere all'affidamento del SII entro la fine dell'anno 2015,

- nell'ambito del provvedimento finale, che l'Autorità intende adottare (entro fine anno 2015), verrà altresì esplicitata, contestualmente al metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio - la procedura per l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo. A tal riguardo, l'Autorità è orientata a prevedere che le convenzioni di gestione debbano essere rese conformi alla convenzione tipo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima e che le stesse siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, che verrà definita nell'ambito del metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio.

Ritenuto che questa Autorità possa legittimamente procedere all'affidamento alla società Acqua Pubblica Sabina spa, sussistendo i presupposti per l'affidamento in house con riferimento a tale società, avuto riguardo dei contenuti dello Statuto del quale questa Autorità prende atto col presente provvedimento;

Dato atto

- che la durata dell'affidamento è fissato in anni 30;
- che la gestione del SII dovrà essere avviata come da RELAZIONE PROGRAMMATICA / CRONOPROGRAMMA;
- che con separato provvedimento questa Autorità disporrà la cessazione delle gestioni attualmente operanti sul territorio dell'ATO3, non conformi alla legge, secondo quanto previsto dall'art. 172 D.Lgs.n.152/2006;

Ritenuto che per effetto del presente affidamento sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società affidataria, tutti i Comuni dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella Convenzione di affidamento e del Programma Operativo allegato alla presente deliberazione. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

Ritenuto necessario che entro la scadenza dei termini previsti nella RELAZIONE PROGRAMMATICA / CRONOPROGRAMMA di cui alla presente deliberazione:

- i Comuni debbano trasferire al Gestore i beni strumentali al servizio, e le Società destinate alla cessazione debbano conferire i rami di azienda idrici (beni strumentali e personale);
- tutti i dipendenti dei Comuni o Società di gestione addetti al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino, secondo quanto disposto dalla normativa in merito, nell'organico della Società affidataria con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 D.Lgs 152/06;

Tutto ciò premesso e considerato  
a maggioranza dei presenti, contrari: nessuno, astenuti: Casapota

### **DELIBERA**

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di affidare il S.I.I. dell'ATO3RIETI alla società ACQUA PUBBLICA SABINA spa alle condizioni indicate nell'allegata Convenzione di Gestione e suoi allegati, per anni 30, l'affidamento decorre dal 1 gennaio 2016. Il periodo di gestione cd "virtuale" avrà durata 24 mesi ed in tale periodo transitorio il gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia come da RELAZIONE PROGRAMMATICA/CRONOPROGRAMMA;
- c) di stabilire che per effetto del presente affidamento sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società affidataria, tutti i Comuni dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nel Programma Operativo e nella Convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
- d) che entro la scadenza del termine fissato dalla presente deliberazione e dalla Relazione Programmatica / Cronoprogramma, allegati al presente provvedimento, i Comuni debbano trasferire al Gestore i beni strumentali al servizio, e le Società destinate alla cessazione debbano conferire i rami di azienda idrici (beni strumentali e personale);

e) che entro la scadenza del termine fissato dalla presente deliberazione e dalla Relazione Programmatica / Cronoprogramma, allegati al presente provvedimento, tutti i dipendenti dei Comuni o Società di gestione addetti al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell'organico della Società affidataria, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 D.Lgs 152/06.

f) delegare il Presidente della Provincia quale Coordinatore ATO3Rieti (come da art 18 della Convenzione di Cooperazione) alla firma della Convenzione di Gestione corredata del Regolamento del SII, della Carta dei Servizi e del Disciplinare Tecnico che con l'aggiornamento del Piano di Ambito ed la relativa Relazione Programmatica, anche se non allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

g) in caso di mancata ottemperanza da parte dei Comuni a quanto previsto dalla presente deliberazione e inadempimento dei Comuni agli impegni assunti, l'Ente di Governo dell'Ambito si riserva l'adozione di eventuali provvedimenti in merito;

h) di dare atto che il presente atto verrà trasmesso agli enti interessati via pec e pubblicato sul sito dell'ente per gli adempimenti e prescrizioni di legge ex Dlgs n 33/2013

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3  
f.to *ing. Loretana Rosati*

Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3  
f.to *Dott. Giuseppe Rinaldi*